

COMUNE DI CALTAGIRONE

7° Settore “ Attività Produttive”

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA DEI GIORNALI QUOTIDIANI E DEI PERIODICI E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

Art. 1

Obiettivo della pianificazione comunale.

Il presente piano comunale, in conformità alle direttive regionali, è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita;
- 2) l'articolazione omogenea del territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti, della rete di distribuzione e di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, ai fine di renderla adeguata alle esigenze dell'utenza ed, in genere, degli operatori dell'informazione;
- 3) facilità di accesso dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale.

Art. 2

Zonizzazione del territorio comunale.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo il territorio comunale, tenuto conto delle zonizzazioni urbanistiche, della densità della popolazione residente e fluttuante, del numero delle famiglie, delle entità di vendita nell'ultimo biennio dei quotidiani e dei periodici, della propensione agli acquisti degli utenti, viene suddiviso nelle seguenti zone:

- a) Zona 1 - Centro Storico (evidenziata nell'allegata planimetria con il colore giallo)
- b) Zona 2 - Zona a forte vocazione commerciale e di nuova espansione (evidenziata nell'allegata planimetria con il colore verde)
- c) Zona 3 - Frazione di Granieri (evidenziata nell'allegata planimetria con il colore azzurro)
- d) Zona 4 - Frazioni di Santo Pietro e Piano San Paolo (evidenziata nell'allegata planimetria con il colore viola)

Art. 3

Definizione del sistema di vendita.

I punti di vendita possono essere esclusivi e non esclusivi.

- a) Per punti di vendita esclusivi si intendono quegli esercizi che sono tenuti alla vendita generale della stampa quotidiana e periodica

Nella vendita dei quotidiani e dei periodici il punto di vendita esclusivo deve assicurare la parità di trattamento alle diverse testate.

b) I punti di vendita non esclusivi sono quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici, ovvero di quotidiani e periodici.

I punti di vendita non esclusivi devono assicurare la parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Art. 4

Localizzazione dei punti ottimali di vendita.

Nel rispetto del rapporto minimo tra famiglie residenti e punti di vendita esclusivi non inferiore a 1.000 e della distanza minima tra i singoli punti di vendita non inferiore a 350 mt., vengono localizzati i seguenti punti di vendita.

a) Zona 1 – “Centro Storico” - Famiglie n. 5.046

Esclusivi	Rivendite esistenti	Rivendite da autorizzare	Previste su aree pubbliche
5	5	0	0
Non esclusivi	Rivendite esistenti	Rivendite da autorizzare	Previste su aree pubbliche
1	0	1	0

b) Zona 2 - A forte vocazione commerciale e di nuova espansione - Famiglie n. 9.338

Esclusivi	Rivendite esistenti	Rivendite da autorizzare	Previste su aree pubbliche
8	7	0	1
Non esclusivi	Rivendite esistenti	Rivendite da autorizzare	Previste su aree pubbliche
3	1	2	0

c) Zona 3 - Frazione di Granieri – Famiglie n. 200

Esclusivi	Rivendite esistenti	Rivendite da autorizzare	Previste su aree pubbliche
0	0	0	0
Non esclusivi	Rivendite esistenti	Rivendite da autorizzare	Previste su aree pubbliche
1	0	1	0

d) Zona 4 - Frazioni di Santo Pietro e Piano San Paolo – Famiglie n. 303

Esclusivi	Rivendite esistenti	Rivendite da autorizzare	Previste su aree pubbliche
0	0	0	0
Non esclusivi	Rivendite esistenti	Rivendite da autorizzare	Previste su aree pubbliche
1	0	1	0

La distanza minima tra i singoli punti di vendita all'interno di ciascuna zona è fissata in metri 350, calcolati secondo il percorso più breve.

Nel caso di punti di vendita, ciascuno dei quali ubicato in distinte zone limitrofe, la distanza minima da rispettare viene stabilita in metri 200.

Art. 5

Caratteristiche dei punti di vendita.

I punti di vendita possono sorgere sia su aree private che su aree pubbliche.

Il locale dell'esercizio ricadente su area privata deve essere conforme alle norme urbanistiche ed a quelle relative alla destinazione d'uso.

I punti di vendita su area pubblica possono essere solo quelli esclusivi. Relativamente alla ubicazione, alle caratteristiche tipologiche delle strutture, ed alle disponibilità dell'area si rimanda a quanto sarà stabilito nel piano comunale chioschi.

Art. 6

Autorizzazione.

L'attività di vendita dei giornali e periodici è soggetta al rilascio di autorizzazione comunale.

Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita.

Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali che abbiano una superficie complessiva (coperta o scoperta) pari o superiore a mq. 1.500;
- c) gli esercizi titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo "B" all'interno della stazione ferroviaria;
- d) gli esercizi di vendita al dettaglio di media e di grande struttura aventi una superficie negoziale di vendita non inferiore a mq. 700;
- e) gli esercizi commerciali adibiti prevalentemente alla vendita di libri e di prodotti equiparati, aventi una superficie di vendita non inferiore a mq. 120. Sono da intendersi come prodotti equiparati ai libri i prodotti editoriali su supporto informatico.
- f) gli esercizi commerciali che sono specializzati nella vendita di determinati prodotti. In tal caso la vendita deve essere limitata alle riviste e pubblicazioni che si riferiscono ai prodotti venduti.

L'autorizzazione comunale per la vendita di giornali, quotidiano e periodici, è rilasciata dal Dirigente del Settore alle "Attività Produttive", responsabile dello Sportello unico comunale per le attività produttive o, in sua mancanza, da un Funzionario del Settore appositamente delegato. Essa può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle società.

Art. 7

Esenzione dall'autorizzazione.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, nelle chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi , pensioni e strutture ricettive quando ciò costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, e per cui risulta rispettata la condizione dell'esistenza di una forma di controllo all'accesso.

Art. 8

Requisiti soggettivi.

Il richiedente che intende attivare un punti di vendita deve essere in possesso dei requisiti morali elencati nell'art. 5 del D. L.vo n. 114/98.

Egli, inoltre, deve:

- a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
- b) non prestare la propria opera con rapporto continuativo alle dipendenze di altri;
- c) non essere iscritto in albi professionali.

Art. 9

Contenuto della domanda.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per la rivendita esclusiva o non esclusiva dei giornali quotidiano e/o dei periodici l'interessato, oltre alle dichiarazioni di cui al precedente articolo, deve contenere i seguenti dati:

- a) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio o del posteggio su area pubblica;
- b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dell'area pubblica, ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di quest'ultima;
- c) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria, il regolamento edilizio e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso;
- d) di assicurare, nell'ambito della tipologia prescelta, la parità di trattamento delle testate giornalistiche;
- e) che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali sarà quello esclusivamente stabilito dall'editore;
- f) che sarà previsto un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- g) titolarità di autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui al precedente art. 6 per le rivendite non esclusive.

Art. 10

Istruttoria della domanda.

Per quanto concerne l'istruttoria delle domande si rinvia a quanto previsto nel regolamento allegato al piano commerciale.

Le domande saranno istruite secondo l'ordine rigoroso di presentazione al protocollo generale del comune. In caso di invio tramite raccomandata vale il timbro postale.

Resta comunque inteso che le domande si intendono accolte qualora entro il termine di novanta giorni non venga comunicato il diniego (comma 4 art. 8 d. lgs. 114/98)

Art. 11

Trasferimento.

E' consentito il trasferimento di un punto di vendita all'interno della stessa zona purchè i locali abbiano i requisiti oggettivi di cui all'art. 9 ed il nuovo punto di vendita sia posto ad una distanza non inferiore a metri 350.

Art. 12

Subingresso.

Per i casi di subingresso nell'autorizzazione amministrativa si rinvia quanto previsto dalla legge regionale n. 28/99. Per i punti di vendita non esclusivi non è consentita la vendita separata del ramo di azienda.

Art. 13

Orario di apertura e di chiusura.

Ai punti di vendita esclusivi, che si limitano alla sola vendita di quotidiani e periodici, non si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura.

Relativamente ai punti di vendita non esclusivi, che vendono altri prodotti oltre a quelli editoriali, si applica la disciplina degli orari prevista per l'attività prevalente.

Art. 14.

Norme di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di leggi vigenti in materia (nazionali, regionali).

CALTAGIRONE 6/12/2003

IL DIRIGENTE
(Dott. Pino Erba)